

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 giugno 2010 — Campsa Estaciones de Servicio S.A./Administración del Estado

(Causa C-285/10)

(2010/C 246/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente in cassazione: Campsa Estaciones de Servicio S.A.

Resistente: Administración del Estado

Questione pregiudiziale

Se la sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE⁽¹⁾, consentisse ad uno Stato membro di stabilire, per le operazioni realizzate tra soggetti tra loro collegati ad un prezzo manifestamente inferiore al normale prezzo di mercato, una base imponibile diversa da quella determinata in via generale dall'art. 11, parte A., n. 1, lett. a) — ossia il corrispettivo — estendendo l'applicazione delle norme sull'autoconsumo di beni e servizi (come disponeva l'art. 79, n. 5, della legge sull'IVA, prima della modifica apportata con legge 29 novembre 2006, n. 36), senza seguire la procedura specificamente prevista dall'art. 27 della detta direttiva per ottenerl'autorizzazione a derogare alla regola generale, autorizzazione che è stata ottenuta dalla Spagna soltanto dopo l'adozione della decisione del Consiglio 15 maggio 2006.

⁽¹⁾ In materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Rechtbank van Koophandel te Dendermonde (Belgio) il 2 giugno 2010 — Wamo BVBA/JBC NV e Modemakers Fashion NV

(Causa C-288/10)

(2010/C 246/34)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van Koophandel te Dendermonde

Parti

Ricorrente: Wamo BVBA

Convenute: JBC NV e Modemakers Fashion NV

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva⁽¹⁾ 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, osti ad un provvedimento nazionale, come quello di cui all'art. 53 della legge 14 luglio 1991, relativa alle pratiche commerciali e all'informazione e alla tutela del consumatore, che vieta annunci di diminuzioni di prezzo e allusioni al riguardo nel corso di periodi determinati.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva del Consiglio 84/450/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 2006/2004 («Direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).

Impugnazione proposta il 10 giugno 2010 dalla European Dynamics SA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 19 marzo 2010, causa T-50/05, Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea

(Causa C-289/10 P)

(2010/C 246/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Dynamisc SA (rappresentante: avv. N. Koriannakis, Attorney at Law)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— annullare la sentenza del Tribunale